

DELIBERA N. 22

XXX MARINARO / TIM XXX (KENA MOBILE) (GU14/81626/2019)

Corecom Calabria

IL COMITATO nella riunione del 4 dicembre 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e succ. modif. e int.;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria in data 19/21 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA l’istanza di XXX MARINARO del 11/02/2019 acquisita con protocollo n. 0056938 del 11/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO

quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, titolare dell'utenza telefonica 0968/25XXX, ha richiesto: "il rimborso dei canoni addebitati regolarmente in fattura relativi al noleggio telefono e servizi accessori degli ultimi 5 anni", precisando che: " non possiede più tali componenti da oltre 15 anni", chiedendo, per ciò, il rimborso dei canoni di noleggio e dei servizi accessori, addebitati nell'ultimo quinquennio, quantificandoli in euro 189,99.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione promosso dalla ricorrente, si è concluso con il mancato accordo delle parti, come risulta dal relativo verbale del 6 febbraio 2019.

2. La posizione dell'operatore

Nel rispetto dei termini procedurali, la resistente ha fatto pervenire la propria memoria difensiva, con documentazione in allegato, con cui, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità della domanda, relativamente all'utenza in contestazione, per carenza di legittimazione attiva, dal momento che la numerazione risulta intestata ad altro utente, ed il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione per provare, eventualmente, la sua qualità di erede. Per mero tuziorismo difensivo, senza rinunciare all'eccezione preliminare, nel merito, ha rilevato che da verifiche effettuate negli applicativi in uso all'operatore, non risultano reclami scritti ad egli per contestare eventuali errori di fatturazione. A tal proposito, ha richiamato l'art. 23 delle Condizioni generali di abbonamento, il quale stabilisce che i reclami relativi agli addebiti fatturati devono essere inviati entro i termini di scadenza della fattura. La stessa ha sottolineato, altresì, che nel caso de quo, è presente " ... un contatto telefonico del 19 settembre 2018, in cui l'istante chiedeva la cessazione dei costi di noleggio dei prodotti, e in tale data la società convenuta ha provveduto alla cessazione di tali costi", ma l'istante non ha depositato nessun atto comprovante tale richiesta.

Per questi motivi, ha insistito nella richiesta di inammissibile dell'istanza, formulata in via preliminare. Per quanto riguarda il merito, ha declinato ogni forma responsabilità, visto che non si ravvisano inadempimenti contrattuali.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste della parte istante non possono essere accolte, per l'effetto, si accoglie l'eccezione di inammissibilità eccepita dal gestore in merito al difetto di legittimazione attiva, relativamente alla numerazione 096825XXX, atteso che dalla documentazione in atti – fatture - , l'utenza in contestazione risulta intestata ad altra persona e l'istante non ha depositato apposita documentazione, comprovante la sua qualità di erede. Ne consegue che il vizio procedurale è assorbente anche in ordine al merito della domanda.



Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni;

UDITO il Presidente, nell'odierna seduta, il Comitato all'unanimità

DELIBERA

Articolo 1

1. il rigetto integrale dell'istanza presentata dal Sig. Marinaro XXX, nei confronti della società Tim (Kena Mobile).
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Reggio Calabria, 4 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Firmato da:ROTTA GIUSEPPE

Motivo:Giuseppe Rotta Presidente Corecom Calabria

Luogo:Reggio Calabria

Data: 04/12/2019 14:16:09

